REP. 3988/16
del 05.12.2016

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00001582 000075C2 WDAX0001
00050551 21/11/2016 08:48:39
4578-00088 F4AE3120636266A88
IDENTIFICATIVO 01131702256488
0 1 13 170225 648 8

CONTRATTO REGOLANTE IL RAPPORTO DI LAVORO

DEL DIRETTORE SANITARIO DELLE

AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SARDEGNA

PREMESSO CHE

Il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria locale n° 1 di Sassari/Azienda per la Tutela della Salute, con proprio provvedimento n° 20 del 28/10/2016, ai sensi dell'art. 10. comma 7. della Legge regionale n. 10 del 28 Luglio 2006 e s.m.i., ha nominato Direttore Sanitario il Dott. Francesco Enrichens, il quale ha prodotto, in data 28/10/2016, formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Direttore Generale dell'Azienda sanitaria locale n° 1 di Sassari / Azienda per la Tutela della Salute (c.f. 9200587099), Dott. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952, domiciliato per la carica in Sassari, via Monte Grappa, n 82

e

Il Dott. Francesco Enrichens, nato ad Alba (CN) il 25/07/1954, residente a [redacted] che accetta l'incarico conferitogli

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il Dott. Francesco Enrichens si impegna a svolgere le funzioni di Direttore Sanitario stabilite dal D.Lgs 502/1992 e s.m.i. nonché quelle di cui alla L.R. n. 10/2006 e s.m.i., prestando la propria opera a tempo pieno e con impegno

esclusivo a favore dell'Azienda.

Art. 2

Il Direttore Sanitario, nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, risponde al Direttore Generale.

Art. 3

Il Direttore Sanitario deve mantenere il segreto e non può, quindi, dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando possa derivarne un danno per l'azienda o per la Regione Sardegna, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio per terzi. Diversamente il direttore generale ha facoltà di valutare la permanenza del rapporto fiduciario.

Art.4

Il compenso annuo, al lordo di oneri e ritenute di legge, da corrispondersi al Direttore Sanitario dell'Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari / Azienda per la Tutela della Salute a carico del proprio bilancio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, verrà determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del D.P.C.M. 502/1995 così come modificato dal D.P.C.M. 319/2001, nella misura dell'80% della retribuzione prevista per i Direttori Generali dalla D.G.R. n. 51/1 del 23.09.2016 ed è pari a Euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) per il periodo fino al 31/12/2016 (Azienda Sanitaria Locale n° 1 di Sassari) e pari a Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) per il periodo dal 01/01/2017 e fino al termine del contratto (Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute).

Il compenso di cui al precedente comma è comprensivo delle spese

sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Azienda sanitaria ed è corrisposto in 12 quote mensili posticipate di pari ammontare.

Con riferimento alla misura del predetto compenso, si stabilisce inoltre, che il medesimo subirà un automatico adeguamento in melius, qualora, medio tempore, dovessero sopravvenire disposizioni di legge recanti, in qualsiasi misura, modifiche migliorative al trattamento economico complessivo spettante ai direttori sanitari delle Aziende sanitarie. Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio - ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o dimora - vitto ed alloggio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni in sedi diverse rispetto a quella dell'azienda nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del SSN.

Art. 5

Il compenso di cui al primo comma dell'art. 4 può essere integrato da una quota annua della misura massima del 20% del medesimo, sulla base della valutazione dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale.

La corresponsione di tale quota è subordinata alla verifica da parte del Direttore Generale, da effettuarsi mediante appositi indicatori.

Art. 6

Il rapporto di lavoro è regolamentato dal presente contratto e cessa (fatte salve le circostante di cui al terzo capoverso del successivo art. 7), decorsi cinque anni dalla data di sottoscrizione, salvo rinnovo; esso si configura come rapporto di lavoro autonomo, al quale, per quanto qui non

specificatamente previsto, si applicano, per le parti di interesse, le disposizioni del D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i., del DPCM n. 502/1995, le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché le norme regionali.

In caso di dimissioni anticipate, il Direttore Sanitario è obbligato a darne preavviso almeno 60 giorni prima al Direttore Generale con lettera raccomandata/Pec; in tal caso, saranno corrisposte esclusivamente le quote del compenso relative al periodo di attività effettivamente svolto. Ove non venga rispettato il predetto termine dal compenso dovuto verrà decurtata una quota parte corrispondente ai giorni di mancato preavviso calcolata in modo proporzionale all'ammontare che il direttore avrebbe dovuto percepire.

Art. 7

In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario che si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale provvede alla sua sostituzione.

Il contratto è risolto, con contestuale decadenza dall'incarico quando:

1. viene meno il rapporto fiduciario tra Direttore Generale e Direttore Sanitario;
2. l'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale, per esigenze funzionali, viene rideterminato mediante la soppressione delle attuali aziende sanitarie regionali e la contestuale creazione di nuovi soggetti giuridici.

Quando ricorrono gravi motivi, il Direttore Sanitario può, con provvedimento motivato e previa contestazione formale d'addebito e successiva verifica in contradditorio, essere sospeso o dichiarato decaduto

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00
00001582 000075C2 WDAXU001
00050552 21/11/2016 08:48:44
4578-00088 3A196A32A400D784
IDENTIFICATIVO / 01131702256476
0 1 13 170225 647 6

dal Direttore Generale, con conseguente risoluzione del contratto.

In caso di sostituzione del Direttore Generale, il Direttore Sanitario cessa dall'incarico entro 60 giorni dalla data di nomina del nuovo direttore generale, ferma restandola possibile riconferma.

Nulla è dovuto, a titolo di indennità di recesso, al Direttore Sanitario nei casi di cessazione dell'incarico per dimissioni, decadenza, mancata conferma, revoca o risoluzione del contratto, nonché per sostituzione del Direttore Generale.

Art.8

In caso di instaurazione di un procedimento penale a carico del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, l'Azienda provvederà a rimborsare le spese dallo stesso sostenute per la difesa esclusivamente quando detto procedimento si concluda con sentenza, passata in giudicato, di assoluzione con formula piena, ovvero di non luogo a procedere ovvero, infine, nei casi in cui è disposta l'archiviazione.

Art. 9

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il foro competente è quello di Sassari.

Art. 10

Il presente contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art 5 del DPR n. 131/1986.

Le spese di bollo e di registrazione sono a carico del Dott. Francesco Enrichens.

Sassari, lì 14 NOV. 2016

Il Direttore Generale | Il Direttore Sanitario

Dott. Fulvio Moirano | Dott. Francesco Enrichens

Si intendono specificamente approvati e sottoscritti ai sensi dell'art. 1341 del codice civile gli artt. 3, 6, 7 e 9 del presente contratto.

Il Direttore Generale | Il Direttore Sanitario

Dott. Fulvio Moirano | Dott. Francesco Enrichens